



## Sentenza n. 151 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatrice e redattrice: Maria Rosaria Sangiorgio  
*decisione dell'8 maggio 2024, deposito del 26 luglio 2024*  
*comunicato stampa del 26 luglio 2024*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

*atti di promovimento: ricorso n. 35/2023*

#### **parole chiave:**

AMBIENTE – INQUINAMENTO – ENTI LOCALI

#### **disposizioni impugnate:**

- artt. 75 e 130 della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9

#### **disposizioni parametro:**

- art. 117, secondo comma, lettera *s*) e 136 della Costituzione

#### **dispositivo:**

illegittimità parziale – non fondatezza

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 75 – riguardante le bonifiche delle aree contaminate di ridotte dimensioni – e 130 – riguardante la demo-ricostruzione di edifici posti all'interno della fascia di rispetto della battigia – della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9, per invasione della competenza legislativa statale in materia di «tutela dell'ambiente».

Quanto, in primo luogo, all'art. 75, la Corte ha ritenuto le questioni sollevate in parte **fondate** ed in parte **non fondate**.

La norma impugnata ha sostituito l'art. 59, comma 6, della legge della Regione Sardegna 12 giugno 2006 n. 9, attribuendo espressamente ai Comuni le funzioni e i compiti di cui all'art. 249 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (relativi alla procedura di bonifica “semplificata”, per le aree contaminate di ridotte dimensioni), mentre alle Province e alle Città Metropolitane vengono demandate le funzioni e i compiti attribuiti originariamente alla Regione dall'art. 250.

Secondo la Corte, la Regione non ha invaso la competenza legislativa esclusiva statale in materia di «tutela dell'ambiente», attribuendo ai Comuni le funzioni in materia di procedure di bonifica “semplificate” ex art. 249. Tale possibilità, infatti, è prevista, seppur implicitamente, dall'art. 22 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104.

La Corte ha invece accolto il ricorso limitatamente alla cessione alle province e città metropolitane delle funzioni e dei compiti amministrativi sostitutivi attribuiti alla Regione dall'art. 250 del medesimo d. lgs. n. 152/2006.

Trattandosi di un **potere sostitutivo *sui generis***, la Corte ritiene non possa essere ricompreso, neanche in via implicita o interpretativa, tra le funzioni amministrative delegabili ai sensi dell'art. 22 del d.l. n. 104 del 2023. È lo stesso art. 22, del resto, a prevedere espressamente che **nell'esercizio del potere di delega le regioni mantengono un potere di coordinamento e controllo, nonché il potere sostitutivo «in caso di verificata inerzia nell'esercizio delle medesime»**.

L'articolo 75 della legge impugnata è stato, pertanto, dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui dispone che «[s]ono conferiti, inoltre, alle province e città metropolitane le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti alla Regione dall'articolo 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006».

Quanto all'art. 130 della legge impugnata, la Corte lo ha ritenuto costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole «e, qualora l'edificio ricada nelle ipotesi di esclusione di cui all'articolo 10-*bis*, comma 2, della legge regionale n. 45 del 1989, e in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere *c*) e *d*), e 142 del medesimo decreto legislativo, anche senza il mantenimento di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente». L'inciso, infatti, risulta sostanzialmente ripropositivo dell'art. 14, comma 1, lettera *h*), della legge della Regione Sardegna 18 gennaio 2021, n. 1, già dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 24 del 2024.

Entrambe le norme, modificando l'art. 39, comma 15, della legge della Regione Sardegna n. 8 del 23 aprile 2015, introducevano la possibilità di ricostruire immobili precedentemente demoliti, siti nella fascia di trecento metri dalla linea di battigia marina, senza conservarne la conformazione e l'ubicazione originarie («sagoma, prospetti, sedime»). La Corte ha quindi rilevato la violazione del giudicato costituzionale tutelato dall'art. 136 Cost. ed ha dichiarato illegittima la norma impugnata.

*Dorinda Caccioppo*